

Nota n°: 16/2022

Oggetto: *Decreto Aiuti-quater - innalzamento soglia fringe benefit*

Sommario: è stato pubblicato in G.U. n. 270 il Decreto Legge n.176 del 18 novembre 2022 (c.d. *Decreto Aiuti-quater*) contenente un ulteriore pacchetto di misure urgenti in materia di fringe benefit.

Indice: _____

- P.1 ————— SOGGETTI INTERESSATI
- P.2 ————— CARATTERISTICHE
- P.3 ————— MODALITA' DI EROGAZIONE

SOGGETTI INTERESSATI: _____

Il nuovo limite di esenzione fissato per il periodo d'imposta 2022 trova applicazione nei confronti dei lavoratori titolari di **redditi di lavoro dipendente** e di **redditi assimilati** a quelli di lavoro dipendente (ec. Co.co.co).

Questo welfare (inteso come beni e servizi nonché somme per il pagamento delle utenze domestiche) è erogato volontariamente dal datore di lavoro; quindi, è il datore di lavoro/committente che decide se erogarlo, di quale importo e a chi. Addirittura, è possibile l'erogazione dei fringe benefit anche ad personam e non necessariamente a tutti lavoratori ovvero a categorie di essi.

CARATTERISTICHE: _____

Il **Decreto Aiuti-quater** interviene **innalzando, con riferimento al periodo d'imposta 2022, da euro 600** (già modificato con il Decreto Aiuti-bis che aveva disposto l'aumento dei fringe benefit da 258,23 a 600 euro) **ad euro 3.000, il limite di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai**

lavoratori nonché delle somme erogate o rimborsate agli stessi per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Si tratta di quei beni ceduti e/o servizi prestati al lavoratore e che, entro la soglia indicata sono esenti da tasse e contributi (senza che detto valore venga considerato reddito da lavoro dipendente).

BENI E SERVIZI SOGGETTI AL LIMITE DI ESENZIONE DI EURO 3.000

L'Art. 51 del TUIR stabilisce i fringe benefit che possono essere erogati al dipendente. Tra i beni e servizi soggetti al limite di esenzione di euro 3.000, rientrano, a titolo di esempio, i buoni acquisto e i buoni carburante, i generi in natura prodotti dall'azienda, l'auto ad uso promiscuo, abbonamenti a periodici, servizi di trasporto collettivo, iscrizione ad albi professionali, i prestiti aziendali, l'uso di specifici beni di proprietà dell'azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, polizze assicurative extra professionali, ecc.

SOMME SOGGETTE AL LIMITE DI ESENZIONE DI EURO 3.000

Per quanto concerne, invece, le somme che beneficiano dell'esenzione fino a euro 3.000, si tratta di quelle erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale relative ad immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari.

→ Familiari:

- 1) il coniuge
- 2) i figli [legittimi o legittimati o naturali o adottivi] anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi [anche naturali];
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
- 4) i generi e le nuore;
- 5) il suocero e la suocera;
- 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.

Ai fini dell'agevolazione occorre che:

1. Le utenze domestiche riguardino **immobili ad uso abitativo**;
2. Tali immobili siano **posseduti o detenuti** sulla base di un titolo idoneo dal dipendente o dai suoi familiari ex art. 433 c.c. (indipendentemente dalla condizione di familiare fiscalmente a carico, di convivenza con il dipendente e

di percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria).

3. Le spese per le utenze siano state **effettivamente sostenute** (quindi documentate).

È irrilevante che negli stessi immobili **risulti o meno la residenza o il domicilio.**

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la giustificazione di spesa può essere rappresentata anche **da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal dipendente (purché si tratti del coniuge o dei familiari sopra elencati).**

Tra le utenze domestiche "agevolabili" rientrano anche quelle:

- A. Relative al condominio (per la quota rimasta a carico del singolo condomino)
- B. Per le quali, nel contratto di locazione (pur essendo intestate al proprietario dell'immobile/locatore), sia prevista una forma di addebito analitico (e non forfetario) a carico del locatario (o dei propri familiari, sempreché tali soggetti sostengano effettivamente la spesa):
 - Il dipendente che è locatario potrà beneficiare dell'esenzione;
 - Il dipendente che è locatore non può beneficiare dell'esenzione in esame visto che le somme verrebbero rimborsategli dal locatario.

Documentazione richiesta:

Il datore, nel rispetto della privacy, deve acquisire dal lavoratore e conservare:

- a) Un **documento** che giustifichi la somma spesa dal dipendente (o dai familiari, o, in caso di riaddebito analitico, dal locatore) **o, in alternativa, può acquisire una dichiarazione sostitutiva** (ex Dpr 445/2000) in cui il dipendente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze (e della quale riporti gli elementi identificativi come numero e intestatario della fattura, tipo di utenza, importo pagato, data e modalità di pagamento);
- b) Una **dichiarazione in cui il dipendente attesti che la fattura non è già stata oggetto di richiesta di rimborso totale o parziale** verso altri datori di lavoro.

Lo stesso dipendente è tenuto a conservare tali documenti.

LIMITE DI ESENZIONE E CONSEGUENZE IN CASO DI SUPERAMENTO

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche **risultino superiori a euro 3.000, andrà assoggettato a tassazione l'intero importo corrisposto**, dunque, anche la quota di valore inferiore al predetto limite.

MODALITA' DI EROGAZIONE:

Resta invariata la tempistica per l'erogazione di questi fringe benefit, che **non potrà andare oltre l'anno 2022 ovvero**, secondo il "principio di cassa allargato", **entro il 12 gennaio 2023**.

Tale principio si applica sia con riferimento alle erogazioni in denaro sia con riferimento alle erogazioni in natura, mediante l'assegnazione di beni o servizi.

In tema di benefit erogati mediante voucher, **il benefit si considera percepito dal dipendente** ed assume quindi rilevanza reddituale, **nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo**.

Si ricorda che tale disciplina generale, per l'anno 2022, è stata affiancata dal "Bonus Carburante – Ex D.L. Ucraina" che prevede la possibilità di acquistare, **per i soli dipendenti**, rifornimenti di carburante entro un valore massimo esente pari ad euro 200. Pertanto, potrebbero essere erogati buoni carburante per un valore di euro 200,00 e fringe per un valore di euro 3.000 (in cui potrebbero rientrare altri buoni benzina), totalmente esenti.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti ed assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello STP SRL
Dott.ssa Martina Dalla Pria